

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 1850**

"Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"

novembre 2009  
n. 171



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435

S. Marci \_3788

S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1850**

"Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"

novembre 2009

n. 171

a cura di: A. Mattiello  
hanno collaborato: S. Bonanni, M. Mercuri; M.C. Albanese,  
nell'ambito di uno *stage* presso il Servizio Studi

Classificazione Teseo: Assistenza allo sviluppo. Missioni internazionali di pace. Personale militare. Personale di polizia.



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	7
<b>Articolo 1</b> <i>(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	9
<b>Articolo 2</b> <i>(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 3</b> <i>(Disposizioni in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 4</b> <i>(Disposizioni in materia penale)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 5</b> <i>(Disposizioni in materia contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 6</b> <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	63
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI .....	69



## **SCHEDE DI LETTURA**





## **Articolo 1**

### *(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)*

1. Il termine indicato all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, e' prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58.

2. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000.

3. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000.

4. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della

pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000.

5. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905.

6. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonche' le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200.

7. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000.

8. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia ad una

missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attività di cui al presente comma si applica l'art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009.

9. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009.

10. Per quanto non diversamente previsto alle attività, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009. Per quanto non diversamente previsto alle attività e alle iniziative di cui al comma 8 si applica l'articolo 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009.

11. Per le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

I **commi da 1 a 9** del presente articolo recano la proroga dal 31 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 di termini previsti da alcune disposizioni della legge 3 agosto 2009, n. 108 (recante "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali"). Tali disposizioni riguardano interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di pace e stabilizzazione.

Il **comma 1** dispone la proroga del termine previsto dal dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009. Quest'ultimo stabilisce l'integrazione nella misura di 28 milioni di euro, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (31 dicembre con la modifica recata dal presente decreto legge), delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge finanziaria 2009. Il finanziamento è operato per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan, Somalia. L'autorizzazione di spesa è altresì estesa, nello stesso periodo e nella misura di un milione di euro, agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario. La stessa norma della legge n. 108 citata stabilisce, inoltre, che a valere su un massimo del 15 per cento dello stanziamento di cui in precedenza, il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare

risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali, tuttavia, dell'applicazione della presente legge.

Il presente **comma 1** prevede l'ulteriore integrazione di 6,8 milioni di euro dello stanziamento recato dalla tabella C della legge finanziaria e la spesa ulteriore di 500.000 euro per gli interventi di sminamento umanitario, fino alla stessa data del 31 dicembre 2009.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ("Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"), ai sensi della quale viene appostato annualmente in Tabella C della legge finanziaria apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

La legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), qui richiamata, assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – gli importi di 321,8 milioni di euro per il 2009, nonché 331,3 milioni per il 2010 e 215,7 milioni per il 2011.

La stessa voce della Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790-A, in via di approvazione da parte del Senato) reca stanziamenti pari a circa 327 milioni per il 2010 e 210,9 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Il **comma 2** dispone la proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009. Il comma 11 qui richiamato autorizza dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (31 dicembre con la proroga recata dal presente decreto-legge), la spesa di 500.000 euro per consentire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano. Per le stesse finalità è autorizzata, fino alla stessa data del 31 dicembre 2009, l'ulteriore spesa di 300.000 euro.

Si ricorda che il Tribunale speciale dell'ONU per il Libano è stato costituito, a seguito di una richiesta del Governo libanese, per processare i presunti responsabili dell'assassinio dell'ex primo ministro Rafik Hariri e di altre 22 persone morte nello stesso attentato. A seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1664(2006) le Nazioni Unite e la Repubblica libanese hanno negoziato un accordo sull'istituzione del Tribunale speciale; lo Statuto del Tribunale è entrato in vigore il 10 giugno 2007 sulla base di un'ulteriore risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la n. 1757(2007) del 30 maggio 2007.

Il **comma 3** dispone la proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009. Il suddetto comma 12 autorizza dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (31 dicembre con la modifica introdotta dal presente decreto-legge) la spesa di 1,3 milioni di euro per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (*Trust funds*) della NATO, con particolare riferimento a quelli destinati al sostegno dell'Esercito nazionale afgano (un milione di euro), nonché alla bonifica in Giordania di ordigni inesplosi (300.000 euro). Per il solo Afghanistan è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro fino alla stessa data del 31 dicembre 2009.

Il **comma 4** dispone la proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009. Il suddetto comma 13 autorizza dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (31 dicembre con la modifica introdotta dal presente decreto-legge) la spesa di 597.820 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE. Per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di 160.000 euro fino alla stessa data del 31 dicembre 2009.

Si ricorda che nella relazione di accompagnamento al decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009 è stato specificato che tale importo è destinato prevalentemente a finanziare la presenza stabile di circa 64 esperti italiani nelle missioni sul terreno dell'OSCE e in minor misura presso le relative Istituzioni, mentre una quota pari a 101.520 euro riguarda la partecipazione di 36 esperti nelle missioni di osservazione elettorale dell'OSCE medesima.

Il decreto 3 luglio 2009 provvedeva alla ripartizione delle risorse previste dall'articolo 24, commi 1-72 e 76 del decreto legge n. 78 del 2009 ("decreto legge anti-crisi" A.C. 2561), il cui contenuto è stato successivamente ripreso dalla legge 3 agosto 2009, n. 108, la quale provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi ivi previsti.

Il **comma 5** dispone la proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009. Il comma 14 qui richiamato autorizza dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (31 dicembre con la modifica recata dal presente decreto-legge) la spesa di 5.148.311 euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, nonché per quelli operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Lo stesso comma 14 stabilisce anche che, al personale inviato in Iraq a tale fine, viene corrisposta l'indennità di missione di cui al Regio decreto n. 941 del 1926 nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Per un richiamo alla disciplina recata dal R.D. n. 941/1926 sul trattamento di missione all'estero del personale statale si veda oltre il commento al comma 10, in relazione al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 208, ivi richiamato.

Nella relazione di accompagnamento al citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009 è stato specificato che la somma gli stanziamenti previsti per le finalità qui sopra illustrate si ripartono in 4.406.810 euro per interventi operativi di emergenza e sicurezza, e 741.501 euro per la prosecuzione di interventi a sostegno della ricostruzione in Iraq.

Per quanto riguarda gli interventi di emergenza e sicurezza, 2.243.560 euro saranno destinati allo scenario iracheno, per accrescere il numero di carabinieri e sottufficiali adibiti a compiti di sorveglianza e di scorta. Uguale destinazione avranno i fondi a favore dell'Afghanistan, pari a 1.751.460 euro, e del Libano (411.789 euro).

Con riferimento invece alla ricostruzione in Iraq, la quota maggiore dello stanziamento (437.447 euro) è destinata a sostenere le attività volte a favorire il dialogo e la riconciliazione nazionale, mentre 184.053 euro andranno a supporto della partecipazione dell'imprenditoria italiana alla ricostruzione, e 120.000 euro finanzieranno lo studio e la messa in esercizio di risorse informatiche per il monitoraggio delle iniziative di ricostruzione.

Il **comma 6** dispone la proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009. Esso autorizza, dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (31 dicembre con la modifica introdotta dal presente decreto-legge), la spesa di 139.220 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi. La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'Organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza - nella misura dell'80 per cento di quella determinata in base all'art. 171 del DPR n. 18/1967.

Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.

Il presente **comma 6** autorizza inoltre l'ulteriore spesa di 47.200 euro per le stesse finalità.

Si ricorda che l'art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell'indennità di servizio all'estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l'ISE "non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare". E' prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell'ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Il **comma 7** dispone la proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009. Tale norma autorizza, dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (31 dicembre con la modifica introdotta dal presente decreto-legge), per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana, una spesa di 2,2 milioni di euro per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992 n. 180, recante "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale". Per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,3 milioni di euro.

Il **comma 8** dispone la proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009. Il comma 19 autorizza dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (31 dicembre con la modificata recata dal presente provvedimento) la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi di due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Alle suddette attività si applicano i commi da 21 a 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 108.

La missione, secondo quanto specificato al comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo di Islamabad, riguardanti tra l'altro il sostegno ai seguenti settori: sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa nonché quello dei mezzi di comunicazione locali. Il successivo comma 22 prevede che per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di 28 milioni per le iniziative di cooperazione, quale prevista dal comma 1 (*vedi sopra*), laddove per il finanziamento degli interventi verranno utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio nonché quelli previsti dalle disposizioni dello stesso articolo 1 della legge n. 108 per le missioni a carattere umanitario.

L'assetto delle attività di coordinamento degli interventi – secondo quanto previsto dal comma 23 – verrà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, di istituzione di un'apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.

Il comma 24 estende agli interventi programmati nell'ambito della missione internazionale in Pakistan ed Afghanistan il regime definito dai commi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge n. 108 (*vedi oltre*) ed, in quanto compatibili, dalle disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo - segnatamente dalla legge n. 49/1987 e dal decreto-legge n. 347/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426/1996, nonché dalla legge n. 180 del 1992.

Il Ministero degli Affari esteri può inoltre, secondo quanto disposto dal comma 25, procedere senza pubblicazione del bando di gara, ex art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro. Lo stesso comma prevede inoltre che per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi trovino applicazione le disposizioni di cui alla Parte seconda del decreto legislativo citato, disciplinante i contratti pubblici riguardanti lavori, servizi e forniture nei settori ordinari.

Ai sensi del comma 26 le disposizioni introdotte dai due commi precedenti si applicano in deroga a quanto previsto in materia di spese in economia. Il comma 27 prevede che il Ministero degli Affari esteri identifichi le misure più idonee volte ad agevolare la partecipazione di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan ed Afghanistan per scopi umanitari.

Il **comma 9** dispone la proroga dei termini previsti dai commi 15 e 19 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009.

In base al comma 15 citato si autorizza, dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (quindi al 31 dicembre con la modifica recata dal presente decreto-legge), la spesa di 125.885 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan. Il trattamento economico di tale personale è determinato secondo quanto previsto dall'art. 204 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola in buona parte l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Il citato art. 204, con una complessa serie di rinvii interni al Decreto del presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede l'attribuzione di un'indennità adeguata, e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali (*v. infra*). L'attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell'economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

Si ricorda che l'art. 35 del DPR n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che le delegazioni diplomatiche speciali vengano istituite con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), laddove lo svolgimento di determinati eventi internazionali (conferenze, trattative o riunioni internazionali) richieda la costituzione in loco di un ufficio apposito. Con tale decreto vengono altresì determinati i compiti della delegazione e la sua composizione. Si ricorda altresì che la legge 28 novembre 2005, n. 246 "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", all'articolo 9, ha novellato il medesimo art. 35 del DPR n. 18 del 1967, aggiungendovi la previsione che le delegazioni diplomatiche speciali possano venire istituite anche in "casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi".

Il comma 19 citato autorizza dal 1° luglio al 31 ottobre 2009 (e quindi al 31 dicembre) la spesa di 99.320 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi del sopra illustrato articolo 171 del DPR n. 18 del 1967 e successive modificazioni, e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Al funzionario è riconosciuta la facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività, del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione della presente legge.

Il **comma 10** stabilisce che, per quanto non diversamente previsto, alle attività, iniziative e programma previsti al presente articolo si applichino le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009. Con

riferimento a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi da 21 a 27 dello stesso articolo 1 della legge n. 108.

*Si segnala che il richiamo riguardante il comma 8 è di fatto già operato dal secondo periodo dello stesso comma, al cui commento si rimanda.*

Si illustrano brevemente qui di seguito le disposizioni recate dai commi 1-10 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 108, si veda sopra il commento al comma 1 del presente provvedimento.

Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni qui in commento.

Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato all'art. 16 della legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui al presente articolo. L'indennità è calcolata incrementando del 30 per cento la misura intera della diaria prevista dal R.D. 3 giugno 1926, n. 941 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato.

Il comma 4 per le iniziative previste dall'articolo 1 in commento rinvia, qualora non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due provvedimenti: si tratta del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1633 (art. 57, commi 6 e 7) e del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 1654 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2).

L'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni



internazionali nella cooperazione allo sviluppo (convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).

La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca la più recente regolamentazione organica della materia e pone infatti come fine della cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari. Essa introduce inoltre una notevole innovazione definendo la cooperazione come "parte integrante della politica estera dell'Italia". A questo principio si affianca quello in base a cui la politica di cooperazione dell'Italia deve ispirarsi ai criteri sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Comunità europea, riconoscendo così l'importanza della interrelazione tra i diversi strumenti di aiuto internazionale.

La legge disegna un complesso sistema di organi, procedure e strumenti caratterizzati da una forte autonomia e specialità rispetto alle norme generali. Essa traccia le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa.

I principali strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione bilaterale sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi in via di sviluppo, di cui si è detto, e quello degli accordi multilaterali.

In particolare, tra le attività di cooperazione allo sviluppo l'art. 1, comma 4, della legge 49/1987 ricomprende gli "interventi straordinari destinati a fronteggiare crisi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni". Una più articolata descrizione di tali tipologie di interventi è contenuta nell'articolo 11, ai sensi del quale essi includono "l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale"; l'inizio di interventi meno contingenti volti soprattutto alla dotazione infrastrutturale in campo sanitario e agricolo; la messa in opera di un ciclo di raccolta, immagazzinamento e distribuzione di attrezzature e derrate.

Per tali attività la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Ufficio VI) si avvale dei mezzi e del personale facenti capo ai diversi Ministeri ed enti pubblici o locali interessati, e può altresì avvalersi di ONG riconosciute idonee, affidando loro progetti o finanziando quelli da esse messi in campo. L'art. 1, comma 15-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 356 ha attribuito tra l'altro - limitatamente alla realizzazione degli interventi di emergenza in commento mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche - al capo della missione diplomatica italiana in loco la facoltà di stipulare convenzioni con le ONG impegnate nell'esecuzione di progetti nel territorio di competenza.

La DGCS può inoltre effettuare gli interventi d'intesa con la protezione civile, che mette in tal caso a disposizione mezzi e personale specializzato (i cui oneri rimangono tuttavia a carico della DGCS). Si ricorda al proposito che l'art. 4, comma 2, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, dopo aver fatte espressamente salve le competenze del Ministro degli affari esteri in tema di cooperazione, stabilisce che l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (che prevede le modalità della dichiarazione dello stato di

emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio), e l'articolo 5-bis, comma 5, del DL 7 settembre 2001, n. 343 (che rende applicabile la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai "grandi eventi") si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Inoltre, per gli interventi previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate le ordinanze di protezione civile disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 2259, ma ciò su richiesta della DGCS.

Si ricorda infine il DL 1° luglio 1996, n. 347, che in particolare all'articolo 11 stabilisce norme finalizzate a completare la disciplina degli aiuti di emergenza, regolamentata dagli artt. 1, comma 4, e 11 della legge n. 49 del 1987.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 ("Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140"), agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165 – si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003, dal D.L. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto della cessione del contratto di lavoro.

Il comma 5 autorizza, per le finalità e nei limiti temporali di programmi ed iniziative regolate da disposizioni dello stesso articolo 1 della legge n. 208, il Ministero degli affari esteri all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108 richiamate sono le seguenti: commi 1, 13 e 14, per i quali è disposta una proroga ai sensi dei commi 1, 4 e 5 dell'articolo qui in commento; comma 17, riguardante la partecipazione italiana alle iniziative PESD, rispetto al quale nulla dispone il presente provvedimento.

Il comma 6 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla disciplina contenuta nello stesso articolo 1 della legge n. 108.

Il comma convalida altresì gli incarichi e i contratti temporanei affidati ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità ai fini delle seguenti disposizioni:

- realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia; e per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan previsti, rispettivamente, all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008. L'articolo 1, comma 3, prevede che, ai fini dei suddetti interventi di cooperazione, il Ministero degli affari esteri possa affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati nonché stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità.
- realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, in base a quanto previsto all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209. Per la realizzazione di tali iniziative, il comma 3 prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministero degli affari esteri, per esigenze per le non sia possibile provvedere con il personale in servizio, possa conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità.

Il comma 7, a tal fine, reca un'interpretazione autentica:

- dell'articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8/2008, specificando che essi si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009;

- dell'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209/2008, specificando che esso si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

Il comma 8 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 in esame anche ai residui non impegnati dei medesimi stanziamenti già indicati (di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8/2008, e all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209/2008).

Il comma 9 stabilisce che le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Il comma 10 esclude tutte le spese connesse all'applicazione dell'articolo 1 della proposta di legge in esame dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge 112 del 2008.

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato al D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

Il **comma 11** autorizza il Ministero degli affari esteri – purché con le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi 1,5,6 e 8 – all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto:

- dell'articolo 1, commi 9, 56 e 187 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A.;
- dell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge agosto 2008, n. 133;
- degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli incarichi devono essere affidati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna a persone di nazionalità locale. Possono essere affidati a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia verificato la non presenza delle professionalità richieste a livello locale.

Si ricorda che il comma 9 della legge finanziaria 2006 impone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004. La disposizione si pone in linea di continuità con l'art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004. Il comma 9 in oggetto prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Il comma 56 riduce "automaticamente" (*idest* di diritto) del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 e per ciascuna pubblica amministrazione, l'incremento dell'ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza. Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle due disposizioni sono individuate mediante rinvio all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il comma 187 detta disposizioni limitative dell'utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, a decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell'anno 2003.

L'articolo 61, ai commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112, limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione (attualmente il limite è fissato al 40%) (comma 2, lettera a)), chiarendo che è soggetta a tale limite anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti (comma 2, lettera b)). Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009 (comma 3).

Gli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplinano l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

Tale impianto normativo, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ai contratti collettivi nazionali si demanda, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Per quanto concerne la durata massima del rapporto di lavoro flessibile, al fine di evitare gli abusi si prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio.

La violazione delle disposizioni relative all'utilizzo dei contratti flessibili comporta, inoltre, la responsabilità dei dirigenti. Di tali violazioni si tiene conto anche in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 286/1999. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Il **comma 12** autorizza, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione del personale militare in Iraq in attività di consulenza, formazione ed addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

Si ricorda che ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 108 è autorizzata, dal 1° luglio 2009 e sino al 31 ottobre 2009, la spesa di 3.384.722 euro per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq con le suddette finalità. Tale attività viene svolta nell'ambito della missione NATO *Training Mission Iraq*.

## **Articolo 2**

### *(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)*

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 40.529.448 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 108 del 2009.

3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.804.039 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 108 del 2009.

4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 26.833.717 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 5.156.192 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.

6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 169.596 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.

7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 131.382 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009.

8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 36.522 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.068 per la

proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.

10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 41.348 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del 2009.

11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.304 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.

12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 219.607 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.

13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 33.324 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722 per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 108 del 2009.

14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 4.310.077 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le

missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.

15. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 23.788 per la cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 108 del 2009.

17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 427.060 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 108 del 2009.

18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 35.020 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 108 del 2009.

19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 283.410 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union



Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 20, della legge n. 108 del 2009.

20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.246.246 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e

l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione

sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 422.455 e di euro 158.856 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.

22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 195.382 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 23, della legge n. 108 del 2009.

23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 42.597 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di

assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 24, della legge n. 108 del 2009.

24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 70.301 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del 2009.

25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 99.339 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 108 del 2009.

26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 108 del 2009.

L'**articolo 2** del decreto legge in esame, reca la proroga al 31 dicembre 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2009, la spesa di 84.481.907 di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, da ultimo rifinanziato dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108<sup>1</sup>.

La missione **ISAF** (*International Security Assistance Force*) è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai. Dall'11 agosto 2003 la NATO ha assunto il comando, il coordinamento e la pianificazione di ISAF. La fase dell'espansione è stata realizzata attraverso la costituzione in ogni area di una FSB (*Forward Support Base*), ovvero una installazione militare aeroportuale che fornisce il fornire supporto operativo e logistico ai PRT (*Provincial Reconstruction Team*) presenti nella stessa regione. Il PRT è una struttura mista composta da unità militari e civili con il compito di assicurare il supporto alle attività di ricostruzione condotte dalle organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nella regione. Ogni PRT é strutturato in base al rischio, alla posizione geografica ed alle condizioni socio economiche della regione in cui opera.

La risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003, oltre a prorogare il mandato per un periodo di dodici mesi, ha autorizzato l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul. Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell'operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.

L'Italia ha assunto, dal giugno 2005, il compito di coordinare la FSB di Herat ed i PRT della regione ovest del Paese (che comprende le province di Farah, Badghis e Ghor, oltre a quella omonima di Herat). Attualmente la presenza italiana è articolata in:

- un contingente, la cui componente principale è costituita dalla Brigata alpina "Taurinense", presente a Kabul;
- un contingente di stanza nella regione di Herat che coordina le attività del FSB e dei PRT della regione.
- un contingente di stanza a Mazar-El-Sharif, dove operano i velivoli Tornado.

*Da ultimo, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni con la risoluzione 1890 (2009) adottata l'8 ottobre 2009, ha stabilito la proroga del mandato della missione ISAF fino al 13 ottobre 2010.*

---

<sup>1</sup> Recante *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.*

La missione **EUPOL (European Police) Afghanistan** è stata istituita con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, modificata dall'azione comune 2007/733/PESC del 13 novembre 2007, della durata di tre anni, mira a condurre una azione europea nel quadro del processo di riforma della polizia afgana, con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali. Tale iniziativa è finalizzata allo svolgimento delle attività di monitoraggio, addestramento, guida e consulenza a favore del personale afgano destinato alle unità dell'*Afghan National Police (ANP)*, e dell'*Afghan Border Police (ABP)*.

La missione ha sede a Kabul (organismo di direzione) ed opera a livello sia regionale (presso i 5 Comandi regionali della Polizia nazionale afgana) sia provinciale (presso i PRT).

Il **comma 2** dispone l'autorizzazione della spesa di 40.529.448 di euro, a decorrere dal 1° novembre 2009 fino al 31 dicembre 2009, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*, ivi incluso l'impiego delle unità navali della *UNIFIL Maritime Task Force* all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 108 del 2009.

La missione **UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon)** è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione 425/1978, su richiesta del governo libanese, con il compito, di verificare il ritiro delle truppe israeliane, oltre a quello di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il Governo del Libano a ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.

A seguito del ritiro delle truppe israeliane avvenuto nel giugno 2001 e del conseguente esaurimento di una parte del mandato, l'UNIFIL ha subito una graduale trasformazione, configurandosi ora come una missione di osservatori. In seguito alla crisi dell'estate 2006, la missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione n. 1701 dell'11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La nuova risoluzione ha disposto una azione "cuscinetto" delle forze UNIFIL, dispiegate tra l'Esercito libanese e quello israeliano, in tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani.

A tale scopo il contingente UNIFIL è stato incrementato fino a un massimo di 15.000 effettivi ed ha come nuovi compiti principali quelli di monitorare l'effettiva cessazione delle ostilità; di "mettere in atto i provvedimenti che impongono il disarmo dei gruppi armati in Libano", nonché di prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l'accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate. UNIFIL è inoltre autorizzata a resistere a tentativi volti ad impedire ad essa con la forza l'esecuzione dei suoi compiti, e a proteggere il personale, i locali, le installazioni e il materiale delle Nazioni Unite, nonché gli operatori umanitari e i civili "esposti a una minaccia imminente di violenza fisica".

A seguito della richiesta da parte del *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite, l'Italia partecipa alla missione internazionale con un contingente militare denominato in ambito nazionale Operazione "Leonte", allo scopo di contribuire all'incremento del pacchetto di forze a disposizione di UNIFIL per l'assolvimento dei compiti assegnati, in accordo alla Risoluzione n. 1701 (2006), e al conseguimento degli

obiettivi e finalità stabiliti dalle Nazioni Unite per prevenire la ripresa delle ostilità e ristabilire una situazione di pace e sicurezza nel Libano meridionale.

Tale contributo viene realizzato mediante l'impiego di unità navali nell'ambito della forza navale europea **EUROMARFOR**, costituita da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l'impiego in operazioni PESD dell'Unione europea, ma schierabile accanto alla NATO, le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali o coalizioni internazionali.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 1.804.039 di euro per la proroga della partecipazione militare italiana, fino al 31 dicembre 2009, alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 108 del 2009.

La missione **Active Endeavour** si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (*STANAVFORMED*), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell'11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano (oltre 95.550 a luglio 2008). L'operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell'integrazione nella NRF (*NATO Response Force*) la *STANAVFORLANT* e la *STANAVFORMED* sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (*Standing NRF Maritime Group 1*) e SNMG-2 (*Standing NRF Maritime Group 2*).

Il **comma 4** autorizza la spesa di 26.833.717 di euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, e specificatamente la *Multinational Specialized Unit (MSU)*, la *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO)*, il *Security Force Training Plan in Kosovo* e la *Joint Enterprise*.

La missione **EULEX Kosovo**, istituita con l'Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, dispiegata dal 9 dicembre 2009, quando raggiungerà la piena capacità operativa, forte di 1.900 uomini, rappresenterà la più vasta missione civile approntata nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD).

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa che ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico con l'istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell'evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario,

di polizia e doganale e favorendo, altresì, l'adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

EULEX è una missione tecnica concepita come uno sforzo congiunto con le autorità kosovare, in linea con il principio della titolarità locale. In particolare, *EULEX Police Component* assisterà la polizia kosovara nella costruzione di una polizia multi-etnica.

*EULEX Justice Component* impegnerà unità di personale impegnate nel sistema carcerario ed opereranno in stretta collaborazione con gli omologhi locali. A capo della componente giudiziaria di EULEX è stato posto il magistrato italiano dott. Alberto Perduca.

Infine *EULEX Customs Component*, che coopera con i programmi doganali dell'Ue, effettua le attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza nel proprio settore di competenza avvalendosi di operatori internazionali e nazionali che supporteranno il *custom service* kosovaro in un'azione volta ad agevolare il commercio legittimo e a contrastare quello illegale.

La struttura di EULEX è articolata in un quartier generale con sede a Pristina e uffici regionali e locali in tutto il Kosovo.

L'operazione *Joint Enterprise* comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*). Si dà conto di seguito delle singole missioni che contribuiscono alla Joint Enterprise:

- **KFOR** (*Kosovo Force*) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell'*Interim Agreement*, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l'UNMIK e realizzano attività di assistenza umanitaria.
- Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione **MSU** (*Multinational Specialized Unit*), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri. Nel maggio 2006, al fine di accrescere la flessibilità di impiego e la capacità di risposta a fronte di crisi improvvise, è stata decisa una ulteriore trasformazione della struttura di KFOR, completata nell'estate 2007, che, senza prevedere riduzioni numeriche dei contingenti, ha visto il passaggio dalla precedente articolazione su quattro Brigate multinazionali aventi ognuna la propria area di competenza, a cinque *Task Forces*, dotate di particolare flessibilità operativa, più una Forza di Reazione Rapida (*Quick Reaction Force*). Le 5 *Task Force* sono basate a Mitrovica (Nord), Pristina (Centro), Gnjane (Est), Prizren (Sud) e Belo Polje - PEC (Ovest).
- La missione **NATO Headquarters Skopje** è stata costituita il 17 giugno 2002 ed ha la responsabilità delle attività NATO in Macedonia/Fyrom. L'impegno principale assunto dalla NATO in Macedonia è quello di rendere le strutture di quel paese pienamente integrate in quelle euroatlantiche. La missione ha il compito di

condurre attività di sostegno e di consulenza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale finalizzati alla stabilità del Paese e, più in generale, dell'area balcanica.

- La missione **NATO Headquarters Tirana** ha avuto inizio il 17 giugno 2002 ed ha rilevato i compiti di COMMZ-W. Compito della missione è quello di facilitare il coordinamento tra il governo albanese, la comunità internazionale e la NATO, assistere le autorità albanesi nelle attività di controllo dei confini e contrasto ai traffici illeciti, garantire il monitoraggio delle linee di comunicazione.

- La missione **NATO Headquarters Sarajevo** è stata costituita il 2 dicembre 2004, dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell'UE. La NATO ha voluto comunque mantenere una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso questa missione che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l'adesione al programma PfP. La missione svolge inoltre limitate mansioni operative per il supporto alla lotta al terrorismo ed attività di supporto al Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (ICTY), in particolare per la ricerca e la cattura dei criminali di guerra.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 5.156.192 di euro, fino al 31 dicembre 2009, per la proroga della partecipazione militare alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, all'interno della quale opera la missione *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.

L'Operazione *Althea* è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Ris. 1551 del 9 luglio 2004).

L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione *Althea* operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (*European Gendarmerie Force*), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale. L'Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata **IPU** (*Integrated Police Unit*), con sede a Sarajevo.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 169.596 euro, fino al 31 dicembre 2009, per la proroga della partecipazione militare alla missione Temporary International Precense in Hebron (TIPH2), precedentemente rifinanziata dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.

La missione **TIPH 2** (*Temporary International Presence in Hebron*) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron. La forza multilaterale è costituita da contingenti di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia, con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio, mediante un'opera di monitoraggio e osservazione.

All'accordo ha fatto seguito un Memorandum siglato dai sei Paesi che partecipano alla missione, che hanno successivamente inviato una lettera congiunta ai governi israeliano e palestinese, perfezionando in tal modo la costituzione della forza multilaterale, chiamata ad operare a partire dal 1° febbraio 1997.

Il **comma 7** autorizza la spesa di 131.382 euro, fino al 31 dicembre 2009, per la proroga alla partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), precedentemente rifinanziata dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 180 del 2009.

La missione **EU BAM Rafah** (*European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing*) è stata istituita con l'Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005. Tale impegno europeo scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati *Agreement on Movement and Access* e *Agreed Principles for Rafah Crossing*, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (*Rafah Crossing Point – RCP*) con l'Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all'atto del disimpegno israeliano dall'area. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi e lo sviluppo progressivo della *Road Map*.

Dal 14 marzo 2006, il Comandante della missione europea in Gaza attuava, per motivi di sicurezza e su disposizione delle autorità israeliane, la temporanea sospensione dell'attività di controllo del valico di Rafah, limitazioni (imposte da Israele) al movimento dei *monitors* ed il trasferimento del personale presso Ashkelon (Israele). Il valico veniva riaperto il 25 agosto 2006, mentre il 9 maggio 2007 veniva decisa la sospensione delle attività di monitoraggio del valico. Dal 13 giugno 2007 il valico è stato nuovamente chiuso.

Da quella data gli osservatori si trovano ad Ashqelon, in Israele, e mantengono una piena capacità operativa che consentirebbe la riattivazione della propria attività qualora si decidesse la riapertura del valico. La missione è stata da ultimo prorogata al 24 novembre 2009.

Il **comma 8** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 36.522 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission in Darfur* (UNAMID). La missione era stata

precedentemente rifinanziata dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.

La missione **UNAMID** (*United Nations-African Union Mission in Darfur*) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 1769 del 31 luglio 2007. Il Consiglio di Sicurezza, quindi, secondo quanto disposto dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha stabilito che UNAMID avesse il compito di intraprendere le azioni necessarie per sostenere una tempestiva applicazione dell'Accordo di pace nel Darfur sottoscritto nel 2004, impedire attacchi armati e proteggere i civili. I compiti iniziali di UNAMID consistono innanzitutto nel reinstaurare la sicurezza al fine di permettere la continuazione dell'assistenza umanitaria, nel proteggere i civili, nel monitorare l'andamento dell'accordo e nell'aiutare la sua implementazione.

La risoluzione 1769 fissa inoltre degli obiettivi di lungo periodo, tra i quali: quello di fornire ONU un ambiente sicuro per la ricostruzione, lo sviluppo e il ritorno di profughi e dei rifugiati, quello di promuovere i diritti umani e le libertà basilari, nonché lo stato di diritto, quello di monitorare la sicurezza al confine con il Ciad e la Repubblica Centrafricana. La missione UNAMID ha iniziato formalmente a svolgere i compiti per cui era stata preposta il 31 dicembre 2007.

Nel febbraio 2008 il governo del Sudan e il responsabile politico della missione UNAMID hanno firmato un accordo, noto come Sofa (*Status of Forces Agreement*), che riguarda gli aspetti concreti della presenza delle forze internazionali. La missione assorbe sostanzialmente il contingente ed i poteri della missione AMIS II dell'Unione africana, ma il suo dispiegamento della forza in Darfur sta incontrando notevoli difficoltà e procede a rilento.

Con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1881 (2009), adottata il 30 luglio 2009, il mandato della missione UNAMID è stato prorogato fino al 31 luglio 2010, così come quello del Panel di Esperti, istituito con la risoluzione 1591 (2005), che è stato prorogato fino al 15 ottobre 2010 con la risoluzione 1891 (2009)

**Il comma 9** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 84.068 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO, già rifinanziata secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.

La missione **EUPOL RD Congo** è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea con l'Azione comune 2007/405/PESC del 12 giugno 2007.

La missione, condotta nell'ambito della PESD, ha rilevato la precedente missione EUPOL Kinshasa.

L'EUPOL RD CONGO sostiene la riforma del settore della sicurezza, nel campo della polizia e delle sue relazioni con la giustizia, con un'azione di controllo, di guida e di consulenza, senza poteri esecutivi; la missione contribuisce alla riforma ed alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese, contribuisce a migliorare l'interazione tra la polizia ed il sistema giudiziario penale, ad assicurare la coerenza nell'insieme degli sforzi intrapresi in materia di sicurezza ed agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD CONGO ed altri progetti nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale.



Il **comma 10** autorizza la spesa di 41.348 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro, denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), fino al 31 dicembre 2009. La missione era stata precedentemente rifinanziata dal dettato dell'articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del 2009.

La missione **UNFICYP** (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell'equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall'Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l'**UNFICYP**, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell'ordine e della legalità nell'isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell'isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore "de facto" dall'agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia. Il mandato, esteso di sei mesi in sei mesi, è stato da ultimo prorogato fino al 15 dicembre 2009 dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1873 del 29 maggio 2009.

Il **comma 11** autorizza la spesa di 84.304 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° novembre 2009 e il 31 dicembre 2009, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.

Le attività di assistenza alle Forze armate albanesi sono svolte dalla **DIE** (Delegazione italiana di esperti), che ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28 agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze di Alba e dall'insediamento del nuovo Governo albanese. L'accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l'avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.

La DIE, che dipende direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa, ha sede nella città di Tirana. Gli interventi si svolgono nei settori più importanti, tra cui la

riorganizzazione delle Forze armate, la difesa aerea, la comunicazione e i trasporti; la bonifica di mine e ordigni esplosivi.

Il **comma 12** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 219.607 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione europea in Georgia, la *European Union Monitoring Mission in Georgia* (EUMM Georgia), da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.

La missione **EUMM** (*European Union Monitoring Mission*) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008.

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).

La missione ha il compito di monitorare l'Accordo dell'8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- a) *Stabilization*: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;
- b) *Normalization*: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;
- c) *Confidence building*: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l'attivazione di collegamenti fra le stesse;
- d) Alimentazione dell'azione politica UE e di altre forme di impegno dell'Unione nell'area.

Il **comma 13** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 33.324 euro per la proroga di partecipazione di personale militare alla all'operazione militare dell'Unione Europea denominata *Atalanta* e la spesa di 4.707.722 di euro per la partecipazione all'operazione della NATO di contrasto alla pirateria, da ultimo rifinanziate dall'articolo 2, comma 13, della legge n. 108 del 2009.

La missione **Atalanta** è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il mandato prevede:

- a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;

b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;

c) l'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;

d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L'operazione Atalanta, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato il mandato fino al 14 dicembre 2010.

Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio di una nuova missione "a lungo termine" contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale. La missione, denominata **Ocean Shield** (scudo oceanico), avrà la durata di un anno, a partire da luglio 2009, e sarà costituita dal gruppo navale Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2).

Il **comma 14** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 4.310.077 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.

*(Sulla missione in corso in quei si veda il commento all'articolo 1, comma 12 e all'articolo 2, comma 1 del presente disegno di legge; sull'attività della Guardia di Finanza in Afghanistan e negli E.A.U. si veda il commento all'art. 2, comma 24)*

Il **comma 15** autorizza, per l'anno 2009, la spesa di 23.788 euro per la cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

La relazione illustrativa del Governo al decreto-legge in esame pone in evidenza che le disposizioni del presente comma 15 concernono una parete artificiale da arrampicata simile a quelle in uso per l'addestramento del personale militare italiano.

Analoga disposizione era contenuta nell'articolo 2, comma 15 della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali) laddove questo faceva riferimento a cessioni, a titolo gratuito, di materiali per l'allestimento di un campo di tende alle Forze armate afgane, con un onere complessivo di 710.000 mila euro, nonché dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi per un onere complessivo di 450.000 mila euro.

Il **comma 16** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 1.250.963 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane

in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, come già precedentemente finanziati dall'articolo 2, comma 16, della legge n. 108 del 2009.

I programmi di cooperazione sono svolti nell'ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto **Bilaterale Interni**) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

La collaborazione è proseguita in base a successivi protocolli bilaterali. Il D.L. 451/2001<sup>2</sup> ha istituito un ufficio di collegamento interforze in Albania ed ha previsto la presentazione di una relazione annuale al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, che dia conto della realizzazione degli obiettivi fissati, dei risultati raggiunti e dell'efficacia degli interventi effettuati.

Alla missione partecipano unità della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il **comma 17** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 427.060 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di 16.170 mila euro per la proroga di partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), da ultimo rifinanziate dall'articolo 2, comma 17, della legge n. 108 del 2009.

(per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda il commento al comma 4 del presente articolo)

UNMIK (*United Nations Mission In Kosovo*) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i *leader* politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all'istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell'ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del *rule of law* in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK.

L'Italia partecipa alla missione con un contingente composto da unità dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di stanza a Pristina. In seno alla missione è costituita un'unità di *intelligence* contro la criminalità (*Criminal Intelligence Unit* - C.I.U.), a guida inglese, di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici. La CIU ha, tra l'altro, il compito di mantenere un

---

<sup>2</sup> Recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*.

collegamento diretto con l'Ufficio italiano Interpol, in modo da snellire le procedure di trasmissione delle informazioni relative ai traffici criminali tra l'Italia e il Kosovo.

Il **comma 18** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 35.020 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 19, della legge n. 108 del 2009.

La missione **EUPOL COPPS** (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*), è stata istituita dal Consiglio europeo con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005.

Lo scopo della missione è quello di contribuire all'istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese. A tal fine EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese nell'attuazione del programma di sviluppo e fornisce ad essa assistenza e sostegno; coordina e agevola l'assistenza dell'UE e degli Stati membri; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.

Il **comma 19** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 283.410 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina *European Union Police Mission* (EUPM), precedentemente rifinanziata dall'articolo 2, comma 20, della legge n. 108 del 2009.

La missione **EUPM** (*European Union Police Mission*), iniziata il 1° gennaio 2003, prosegue le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.

L'EUPM è stata istituita con una decisione del Consiglio dell'11 marzo 2002. La missione è stata approvata sia dal Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) che dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione 1396/2002).

La missione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2009 dall'Azione comune 2007/749/PESC del Consiglio del 19 novembre 2007. L'Italia ha avuto il comando di EUPM fino all'avvicendamento con la Francia.

Il **comma 20** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 1.246.246 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, precedentemente rifinanziata dall'articolo 2, comma 21, della legge n. 108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

La missione ha il compito di rendere esecutivo l'Accordo sottoscritto a Tripoli il 29 dicembre 2007, dal ministro dell'Interno italiano e dal ministro degli Esteri libico. Il

Protocollo è finalizzato a realizzare una cooperazione tra l'Italia e la Libia per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Le due parti si impegnano ad intensificare la collaborazione nella lotta contro le organizzazioni criminali dedite al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

L'accordo prevede, in particolare, l'organizzazione di pattugliamenti marittimi congiunti davanti alle coste libiche. Il Governo italiano si impegna, inoltre, a sostenere con l'Unione europea i programmi di cooperazione con la Libia, con particolare riferimento ai controlli sull'immigrazione clandestina.

L'accordo firmato a Tripoli prevede che l'Italia e la Libia organizzeranno pattugliamenti marittimi con 6 unità navali - tre guardacoste e tre vedette della Guardia di Finanza - cedute temporaneamente dall'Italia. I mezzi imbarcheranno equipaggi misti con personale libico e con personale di polizia italiano per l'attività di addestramento, di formazione, di assistenza e manutenzione dei mezzi. Le operazioni di controllo, di ricerca e salvataggio sono svolte nei luoghi di partenza e di transito delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, sia in acque territoriali libiche che internazionali.

L'Italia - secondo l'accordo - si impegna a cooperare con l'Ue per la fornitura (con finanziamento a carico del bilancio comunitario) di un sistema di controllo per le frontiere terrestri e marittime libiche, al fine di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, da realizzare secondo le esigenze rappresentate dalla parte libica alla delegazione della missione *Frontex*.

Per garantire, poi, una efficace direzione e il coordinamento delle attività addestrative ed operative di pattugliamento marittimo, Italia e Libia convengono di istituire, presso una idonea struttura, per l'intera durata del Protocollo di Cooperazione, un Comando operativo interforze, con il compito di:

- a) disporre l'attuazione quotidiana delle crociere addestrative e di pattugliamento;
- b) individuare, nell'area di pattugliamento, zone di specifico approfondimento, sulla base degli elementi informativi nel frattempo acquisiti;
- c) raccogliere le informazioni operative acquisite dalle unità operative;
- d) impartire le direttive di servizio necessarie in caso di avvistamento e/o fermo di natanti con clandestini a bordo;
- e) svolgere compiti di punto di contatto con le omologhe strutture italiane".

In questo senso, il Comando interforze ha la facoltà di richiedere l'intervento e/o l'ausilio delle unità navali italiane ordinariamente rischierate presso l'isola di Lampedusa per le attività anti-immigrazione".

**Il comma 21** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 422.455 euro e di 158.856 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, *International Security Assistance in Afghanistan* (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, precedentemente rfinanziate dall'articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.

*(si veda il commento al comma 1 del presente articolo)*

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, il personale del Corpo della guardia di finanza tramite la *Task force* Grifo svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police, attraverso corsi tenuti ad Herat, con un focus particolare sulle attività di contrasto e repressione

delle violazioni doganali. Nel quadro della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo della guardia di finanza partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana, in conformità con gli standard internazionali, nonché alle attività di supporto al Ministero dell'interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.

Il **comma 22** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 195.382 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione la *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO), da ultima rifinanziata dall'articolo 2, comma 23, della legge n. 108 del 2009.

*(si veda il commento al comma 4 del presente articolo)*

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, il personale del Corpo della guardia di finanza fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

Il **comma 23** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 42.597 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), da ultima rifinanziata dall'articolo 2, comma 24, della legge n. 108 del 2009.

*(si veda il commento al comma 7 del presente articolo)*

Il **comma 24** dispone, a decorrere dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2009, l'autorizzazione alla spesa di 70.301 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs), costituite in Afghansitan e negli Emirati Arabi Uniti, da ultima rifinanziata dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del 2009.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, le *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs), costituite in Afghansitan e negli Emirati Arabi Uniti costituiscono articolazioni del *Joint Movement Coordination Centre* (JMCC), ovvero quella struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI) preposta per il coordinamento di tutti i trasporti strategici delle Forze armate. In tale quadro, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

Il **comma 25** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 99.339 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo*

(EULEX KOSOVO), da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 108 del 2009.

*(si veda il commento al comma 4 del presente articolo)*

Il **comma 26** autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 122.522 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di 10.025 mila euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione *Joint Enterprise* nei Balcani, da ultimo rifinanziate dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 108 del 2009.

*(si veda il commento al comma 1 e al comma 4 del presente articolo)*



### **Articolo 3**

#### *(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.

2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi.

3. All'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «, ai genitori»,.

4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono

mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.

5. L'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.

7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 luglio 2011.

Il **comma 1** dell'articolo 3, che detta norme in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante *'Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali'*.

Si illustra, a seguire, il contenuto dei commi 1-9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009.

Il comma 1 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

- la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;
- la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;
- la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
- la lettera f) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del novantotto per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia, sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il **R.D. n. 941/1926** reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prende imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane

presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del **decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286**, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del **decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540**, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con **D.M. 27 agosto 1998**. E' poi intervenuto il **D.M. 2 aprile 1999** che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del **D.L. 17 giugno 1999, n. 180**, convertito dalla **legge 2 agosto 1999, n. 269**, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il **D.M. 30 agosto 1999**. E' stato quindi emanato il **D.M. 13 gennaio 2003** che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal **D.M. 6 giugno 2003**.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del **decreto-legge n. 223 del 2006** prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009 prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla **legge 8 luglio 1961, n. 642** e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

La **legge n. 642/1961** disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L'articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L'articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009 prescrive che per il periodo dal primo luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

La **legge n. 78/1983** ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009 prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009 reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai **decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490**, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”*, e **5 ottobre 2000, n. 298**, relativo al *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”*, e successive modificazioni.

Il comma 7 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009 stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio (secondo le modalità di cui all'art. 25 del Dlgs n. 215 del 2001 e successive modificazioni) gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2 del D.L. 451/2001), il

trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del **D.L. n. 451/2001** (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell'articolo 3 del **D.L. n. 451/2001** (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "*Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento*" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del **D.L. n. 451/2001** prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "*Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei*

loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa<sup>3</sup>. La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

---

<sup>3</sup> Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante "*Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

Il D.L. n. 393/2000 reca “*Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.

L’articolo 4 del **D.L. n. 451/2001** (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del **D.L. n. 451/2001** (*Disposizioni varie*) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la



disposizione dell'articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore<sup>4</sup> e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L'articolo 7 del **D.L. n. 451/2001** (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.

Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici<sup>5</sup>, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Nell'ottica di agevolare le prime operazioni di soccorso medico nell'ambito delle missioni internazionali o in situazioni di esposizione a pericolo, il **comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame** consente di inserire nella tessera magnetica di riconoscimento del personale militare i relativi dati sanitari di emergenza (stato vaccinale, terapie in atto, allergie, intolleranze, impianti, trasfusioni, eventuale consenso del militare alla donazione degli organi). La registrazione di tali informazioni sensibili all'interno della citata tessera è condizionata alla prestazione del consenso da parte dell'interessato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La norma in commento appare finalizzata all'innalzamento della soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni oggetto del presente decreto.

---

<sup>4</sup> L'articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che "Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

<sup>5</sup> Questo inciso non è contenuto nell'articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

Le tessere di riconoscimento del personale militare sono rilasciate in formato elettronico ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante il '*Codice dell'amministrazione digitale*'. In particolare, l'art. 66 (*Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi*), al comma 8, prevede che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, recante '*Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato*', possano essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Il successivo **comma 3** novella l'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante '*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*'. La norma citata introduce un'autorizzazione di spesa per il riconoscimento della causa di servizio al personale militare e civile che abbia contratto infermità permanenti o patologie tumorali connesse all'esposizione all'uranio impoverito e ad altri materiali bellici, prevedendo che i beneficiari dei relativi indennizzi in caso di decesso dei soggetti colpiti, siano il coniuge, il convivente, i figli superstiti, nonché i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. La modifica recata dal decreto in esame estende la platea dei beneficiari degli indennizzi, ricomprendendo tra gli aventi titolo anche i genitori delle vittime.

L'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 così recita: 'Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010'.

In attuazione di quanto disposto da tale comma è stato emanato il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, '*Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*'. L'articolo 2 del Regolamento, nello stabilire i principi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento, dispone che ai soggetti che abbiano contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, è corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante '*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*'. Tale

elargizione è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

Il medesimo articolo 2 del citato Regolamento specifica i soggetti beneficiari dell'elargizione, che sono i seguenti:

- a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero;
- b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
- c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
- d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
- e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
- f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il **comma 4** intende assicurare che le risorse finanziarie destinate agli indennizzi di cui al precedente comma non impegnate entro il 31 dicembre 2009, siano mantenute in bilancio nel conto dei residui al fine di consentirne l'utilizzo nell'esercizio finanziario 2010. La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si rende necessaria per evitare la perdita dei fondi stanziati per la corresponsione degli indennizzi. La tempistica stabilita dal regolamento di attuazione della legge che introduce la relativa autorizzazione di spesa (il sopra citato D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37), infatti, prevede che le domande degli aspiranti beneficiari possano essere inoltrate sino al mese di novembre 2009, con la conseguenza che le istruttorie per la definizione delle singole posizioni dei richiedenti potranno essere concluse solo nel corso del 2010, ovvero dopo la scadenza del termine utile ad impegnare le somme all'uopo iscritte in bilancio entro il corrente esercizio finanziario.

Il **comma 5** esplicita l'interpretazione da attribuire all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante *'Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice'*.

L'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206 specifica che le disposizioni ivi contenute si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,

rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il successivo comma 2 prevede che, per quanto non espressamente previsto dalla legge, si applichino le disposizioni contenute nella L. 20 ottobre 1990, n. 302 (*Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), nella L. 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 200, n. 388 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001*), ad eccezione del comma 6.

In particolare, il **comma in esame** intende chiarire che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori superstiti delle vittime del terrorismo, come per gli altri familiari delle vittime, dipende in modo esclusivo dalla sussistenza del rapporto di parentela o coniugio con le vittime.

Per l'individuazione dei familiari superstiti destinatari dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, l'articolo 1, comma 1, della medesima legge rinvia all'articolo 82 della legge 23 dicembre 200, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001*. Il citato articolo 82 (*Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), al comma 4 prevede che i benefici ivi considerati e definiti quale 'speciale elargizione' spettino nell'ordine, ai seguenti familiari delle vittime in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. Ancorché tale norma abbia ad oggetto l'ordine in base al quale si provvede all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 (*Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche*), la stessa è apparsa idonea ad identificare i soggetti ritenuti meritevoli dell'intervento di sostegno e di assistenza da parte dello Stato, come chiarito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007<sup>6</sup>. Ciò, peraltro, solo laddove le norme della L. n. 206 del 2004 non dispongano diversamente, individuando puntualmente gli aventi diritto, in concorso con la vittima, ovvero nella qualità di superstiti.

Il **comma 6** estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451<sup>7</sup>, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

---

<sup>6</sup> Dir.P.C.M. 27 luglio 2007, recante *Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della L. 3 agosto 2004, n. 206*. Pubblicata nella G.U. n. 178 del 2 agosto 2007.

<sup>7</sup> D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Il richiamato articolo 13 (*'Norme di salvaguardia del personale'*) del D.L. n. 451 del 2001 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa ma che sia impossibilitato a partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione multinazionale *Enduring Freedom* e al connesso intervento internazionale ISAF (*International Security Assistance Force*), ovvero sia impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. La norma prevede, altresì, che al suddetto personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Il **comma 7** proroga sino al 30 luglio 2011 il mandato dei membri in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, dei consigli centrali, intermedi e di base della rappresentanza militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.

La proroga dell'attuale mandato, che scadrà nel corso del 2010, intende assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza del personale militare e le Amministrazioni nella fase, in atto, di riassetto dello strumento militare e dei ruoli del personale. In particolare, nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, si legge che l'urgenza dell'intervento normativo è motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo dei suddetti organi deve essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato in corso, che l'elezione riguarda tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraverso gradi successivi di votazione e che è necessario consentire ai militari eleggibili di svolgere la relativa attività di propaganda elettorale.

Le norme in materia di rappresentanza militare sono dettate dal D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, recante il Regolamento per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (*'Norme di principio sulla disciplina militare'*). Scopo di tale sistema di rappresentanza è, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento, quello di favorire, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e collaborazione, nonché di contribuire a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi. Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti organi:

il «consiglio centrale di rappresentanza» (Cocer);  
i «consigli intermedi di rappresentanza» (Coir);  
i «consigli di base di rappresentanza» (Cobar).

## **Articolo 4**

### *(Disposizioni in materia penale)*

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

Il **comma 1** dell'articolo 4 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

L'articolo 5 del citato decreto-legge prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, sia della disciplina del codice penale militare di pace che di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d) 5 e 6 del D.L. n. 421 del 2001, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002 (comma 1).

Qui di seguito vengono illustrate brevemente le disposizioni richiamate dell'articolo 9 del citato decreto n. 421.

Il comma 3 dell'articolo 9 del citato D.L. n. 421/2001 attribuisce la giurisdizione penale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace", che prevede, appunto, la competenza di tale ufficio giudiziario militare per i reati militari commessi all'estero.

Il comma 4 dell'articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono procedere all'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l'arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l'efficacia del servizio. In particolare, i reati indicati dalle citate lettere da a) a d) del comma 4 dell'art. 9 - per i quali ai militari delle missioni si applica l'arresto obbligatorio in flagranza - riguardano: la disobbedienza aggravata (articolo 173, secondo comma, c.p.m.p.); la rivolta (articolo 174 c.p.m.p.); l'ammutinamento (art. 175 c.p.m.p.); l'insubordinazione con violenza (articolo 186 c.p.m.p.).

Il comma 5 dell'articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell'arresto in flagranza nei termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva. Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 3889 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 39110 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

Infine, il comma 6 dell'articolo 9, disciplina l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 c.p.p.11, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

L'articolo 5, comma 2, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Per i reati commessi dagli stranieri – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - il comma 3 stabilisce la competenza territoriale del Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.



Il comma 4 dell'art. 5 attribuisce al Tribunale (ordinario) di Roma anche la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta". Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

L'art. 5, comma 5, prevede che nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (*vedi sopra*).

L'art. 5, comma 6, consente infine all'autorità giudiziaria italiana, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria.

Infine, il recente il decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009 n. 100, ha introdotto i commi *6-bis* e *6-ter*.

Il nuovo comma *6-bis* prevede che:

- fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta;
- sono autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

Il comma *6-ter* reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui:

- le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti;
- per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria possono essere utilizzati strumenti telematici.



## Articolo 5

### *(Disposizioni in materia contabile)*

1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:

a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziata per le missioni internazionali.

2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese

per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le somme iscritte in bilancio nelle missioni «Difesa e sicurezza del territorio», programmi «Missioni militari di pace», in applicazione del presente decreto, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.

4. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa del personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita' attuative.

Il **comma 1** autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessita'

e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziato per le missioni internazionali.

Il **comma 2** dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il **comma 3** stabilisce che le somme iscritte in bilancio in applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma "Missioni militari di pace", missione "Difesa e sicurezza del territorio", che non siano state impegnate al 31 dicembre 2009, possano esserlo nell'anno finanziario 2010.

Il **comma 4** stabilisce che i mezzi e i materiali usati nell'ambito di missioni dal Corpo della guardia di finanza, possano essere ceduti, a titolo gratuito, a Forze armate o di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato o di protezione civile, prioritariamente italiani, qualora i costi per il trasporto ne sconsiglino il rimpatrio. La cessione è decisa con disposizione del Comando generale della guardia di finanza. Sono esclusi dalla presente norma gli armamenti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

L'articolo 2 della legge n. 185 del 1990 definisce materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
- b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
- d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

Con D.M. 23 settembre 1991 (G.U. 9 ottobre 1991, n. 237) è stato approvato l'elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dal suddetto art. 2. Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (G.U. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (G.U. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.) e con D.M. 13 giugno 2003 (G.U. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.).



## **Articolo 6** *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 187.307.483 per l'anno 2009, si provvede:

a) quanto a euro 181.864.478, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui

all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 2, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, allo scopo intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L'articolo 6 al comma 1** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto legge in esame, pari complessivamente a **euro 187.307.483 per l'anno 2009** (ultimo bimestre).

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede: quanto a euro 181.864.478 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo missioni recata dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); quanto a euro 5.443.005 mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione di personale militare alla missione UNAMID in Darfur di cui all'art. 3, comma 8 del DL di proroga missioni n. 209/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2009, e all'art. 2, comma 8 della legge n. 108 del 2009 (Cirielli -Stefani) di proroga delle missioni internazionali.

Quanto all'autorizzazione di spesa per la partecipazione alla missione UNAMID, dalla relazione illustrativa al decreto legge in esame si apprende che la riduzione è resa possibile dal fatto che il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischiaramento dei contingenti militari stranieri non potrà essere effettuato entro l'anno 2009 per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l'invio del personale in zona operazioni.

In particolare la somma pari ad euro 5.443.005 verrebbe coperta a valere su alcuni capitoli di spesa del Ministero della Difesa, e segnatamente:

- cap. 1282 (spese manutenzione e approvvigionamenti) €118.000;
- cap. 4461 (stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale militare al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amministratore) art. 1: € 353.945; art.2: € 96.268; art. 3: €47.040;

- cap. 4472 (oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti): €158.764;
- cap. 4536 (manutenzione, acquisto e conservazione mezzi): art.1: € 810.988; art.4: €3.658.000;
- cap. 4537, art. 1: €200.000 (acquisto ed approvvigionamento viveri per esigenze di vita e di addestramento di enti, reparti, unità e del corpo infermiere volontarie ausiliarie delle tre Forze armate; spese per assegni vitto e per buoni pasto; spese per la preparazione del vitto): €200.000.

Quanto, invece all'autorizzazione relativa al fondo missioni internazionali, si rammenta che l'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa annua di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tuttavia, è stato rilevato dal Direttore del Servizio studi della Ragioneria centrale dello Stato intervenuto in data 13 ottobre 2009 innanzi alle Commissioni riunite III e IV della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 1213 (Cirielli), A.C. 1820 (Garofani) e A.C. 2605 (Di Stanislao), recanti "Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali", che *"per il momento il fondo delle missioni di pace presenta stanziamenti fino a tutto l'anno in corso, mentre per il prossimo anno al momento non è previsto alcun importo"*.

*Infatti nel ddl finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), che prevede risorse per il triennio, tale fondo non è stato rifinanziato.*

Al riguardo, si ricorda che il finanziamento delle missioni militari internazionali di pace veniva operato, fino al 2003, facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.

L'articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.

L'anno successivo, l'articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005 successivamente stanziando 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.

Nel corso del 2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:



la legge 23 febbraio 2006, n. 51, che converte, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, *recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*. (Gli articoli 39-*vicies semel* e 39-*vicies bis* hanno prorogato la partecipazione italiana a missioni militari internazionali e alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, fino al 30 giugno 2006)<sup>8</sup>.

la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante *disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali*.

il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante *disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL*, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il comma 1240 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) ha infine stanziato, per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo.

Nel corso del 2007 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:

il D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, che proroga fino al 31 dicembre 2007 la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;

il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Nel corso del 2008 è intervenuto altresì l'articolo 63, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha incrementato di 90 milioni di euro, per l'anno 2008, la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006.

La proroga della partecipazione italiana alle missioni militari e l'autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni, per il 2008, è stata operata con:

il D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante *disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali*. Il D.L. recava complessivamente, per il 2008, oneri pari a 1.020 milioni di euro;

il D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183, recante *disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia*. Il D.L. recava complessivamente, per il 2008, oneri pari a 151,5 milioni di euro<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Gli articoli sono stati inseriti durante l'esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.

<sup>9</sup> L'intero importo iniziale di un miliardo di euro era già stato utilizzato, per il 2008, per la copertura finanziaria del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008. Il D.L. n. 8/2008 si

La proroga della partecipazione italiana alle missioni militari e l'autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni, per il 2009, è stata operata con:

il D.L. 30 dicembre 2008 n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2009 n. 12, recante *proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*. Il DL recava complessivamente oneri per euro 808.385.522 per il primo semestre dell'anno 2009 (a valere sul fondo missioni internazionali) e euro 250.000 a decorrere dal 2010 (a valere sul fondo speciale di parte corrente del MAE);

la legge 3 agosto 2009 n. 108 (Cirielli-Stefani) recante *proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, che recava complessivamente oneri pari a 510.000.000 euro per quattro ulteriori mesi del 2009, coperti per soli 10 milioni con il fondo missioni internazionali e per 500 milioni con i proventi del DL n. 78 del 2009, cosiddetto "decreto legge anti-crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

<b>ESERCIZIO FINANZIARIO E NORMA DI FINANZIAMENTO</b>	<b>STANZIAMENTI DEL FONDO MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE EX LEGGE FINANZIARIA E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI</b>	<b>RISORSE EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE ANCHE A VALERE SU ALTRE FONTI</b>
<b>2004</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.159.521.392</b>
L. 207/2004		307.974.889
L. 208/2004		319.944.672
L. 68/2004		531.601.831
<b>2005</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.226.118.798</b>
L. 157/2005		346.315.733
L. 158/2005		237.414.446
L. 37/2005		299.492.695
L. 39/2005		342.895.924
<b>2006</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.200.995.015</b>
DL. 253/2006		170.813.718
L. 247/2006		488.039.565
L. 51/2006		542.141.732
<b>2007</b>	<b>1.050.550.000(I)</b>	<b>1.099.868.046</b>
L. 127/2007		24.318.046
L. 211/2007		25.000.000
L. 38/2007		1.050.550.000
<b>2008</b>	<b>1.090.000.000(II)</b>	<b>1.146.816.281</b>

avvaleva inoltre, per ulteriori 20 milioni di euro, relativi all'anno 2008, sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49/1987 (cooperazione allo sviluppo), come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge finanziaria 2008; il D.L. 147/2008 ha utilizzato l'integrazione di 90 milioni di euro operata dal D.L. 112/2008, nonché altri Fondi presenti anche in stati di previsione diversi da quello della difesa.

<b>ESERCIZIO FINANZIARIO E NORMA DI FINANZIAMENTO</b>	<b>STANZIAMENTI DEL FONDO MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE EX LEGGE FINANZIARIA E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI</b>	<b>RISORSE EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE ANCHE A VALERE SU ALTRE FONTI</b>
DL. 147/2008		148.785.408
DL. 248/2007		71.700.000
DL. 8/2008		928.330.873
<b>2009</b>	<b>1.500.000.000(III)</b>	<b>1.318.331.988(IV)</b>
DL. 209/208		808.385.522
L. 108/2009		509.996.466

Fonte della Tabella: Ragioneria generale dello Stato

N.B.: I dati relativi al 2009 sono provvisori.

- (I) La L. 38/2007 ha rifinanziato il fondo per un importo di 50,55 milioni di euro.
- (II) Il DL 112/2008, art. 1 comma 63, ha rifinanziato il fondo per un importo di 90 milioni di euro.
- (III) Il DL 78/2009, art. 24 comma 76 e art. 16 comma 1, ha determinato un rifinanziamento complessivo del fondo per un importo pari a 500 milioni di euro.
- (IV) circa 181 milioni di euro sono accantonati sul Fondo missioni internazionali di pace e saranno ripartiti a seguito dell'autorizzazione alla proroga delle missioni di pace per gli ultimi due mesi dell'anno.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.



**TABELLA RIASSUNTIVA  
DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI**



## Tabella riassuntiva delle missioni internazionali

<i>Missioni di cui al D.L. 152/2009</i>	<i>Data d'inizio</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Unità previste</i>
<b>Active Endeavour</b> (art.2, co. 3)	9 ottobre 2001	Attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo	<b>225</b>
<b>Altea-IPU</b> (art.2, co. 5)	2 dicembre 2004	Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia	<b>280</b>
<b>Atalanta UE+ NATO Ocean Shield anti-pirateria</b> (art.2 co. 13)	8 dicembre 2008+ 17 agosto 2009	Operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia	<b>2+225</b>
<b>Bilaterale Interni</b> (art.2, co. 16)	16 ottobre 1997	Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi e nell'area balcanica+servizi aereo-navali in Albania assicurati dalla GdF	<b>12+13+32</b>
<b>DIE</b> (art.2, co. 11)	11 ottobre 1997	Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate	<b>0</b>
<b>EU BAM Rafah</b> (art.2, co. 7) (art.2, co. 23)	25 novembre 2005	Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto	<b>9+2</b>
<b>EUMM Georgia</b> (art.2, co. 12)	23 settembre 2008	Missione dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008	<b>14</b>
<b>EUPM</b> (art.2, co. 19)	1° gennaio 2003	Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko	<b>13+6</b>
<b>EUPOL COPPS</b> (art.2, co. 18)	1° luglio 2006	Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi	<b>2</b>
<b>EUPOL RD Congo</b> (art.2, co. 10)	1° luglio 2007	Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza	<b>5</b>
<b>EUPOL Afghanistan</b> (art.2, co. 1) (art.2, co. 21)	15 giugno 2007	Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afgani	<b>v.infra</b>  <b>GdF 11+5CRI</b>
<b>ISAF</b> (art.2, co. 1) (art.2, co. 21)	10 gennaio 2002	Missione multinazionale di assistenza all'Autorità afgana ad interim	<b>EUPOL+ISAF</b>  <b>3.150</b> <b>Task force</b> <b>Grifo 16</b>

<i>Missioni di cui al D.L. 152/2009</i>	<i>Data d'inizio</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Unità previste</i>
<b>Joint Enterprise</b> (art.2, co. 4) (art. 2, co. 26)		<u>Comprende:</u> <b>KFOR</b> (13 giugno 1999): Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania <b>MSU</b> (1° agosto 1998): Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani <b>NATO HQ Sarajevo</b> (2 dicembre 2004): Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la Pfp, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia <b>NATO HQ Skopje</b> (17 giugno 2002): NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia <b>NATO HQ Tirana</b> (17 giugno 2002): NATO Headquarters Tirana per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom	<b>1.870+1+ 1 SMOM</b>
<b>EULEX Kosovo</b> (art.2, co. 17) (art. 2, co. 22) (art.2, co. 25)	9 dicembre 2008	Missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale	<b>27+11+19</b>
<b>Missione in Libia</b> (art.2, co. 20)	Maggio 2009	Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina	<b>23GdF</b>
<b>NTM-I</b> (art.1, co. 12)	14 agosto 2004	Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene	<b>91</b>
<b>SUPPORTO MISSIONI AFGHANISTAN E IRAQ</b> (art.2, co. 14) (art. 2, co.24)			<b>107+2</b>
<b>TIPH II</b> (art.2, co. 6)	29 gennaio 1997	Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)	<b>12</b>
<b>UNFICYP</b> (art.2, co. 10)	11 luglio 2005	Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro	<b>4</b>
<b>UNIFIL</b> (art.2, co. 2)	3 luglio 1979	Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano	<b>2.080</b>
<b>UNMIK</b> (art.2, co. 17)	30 giugno 1999	Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo	<b>1</b>
<b>UNAMID</b> (art.2, co. 8)	da iniziare	Missione dell'ONU e dell'Unione africana in Darfur	<b>3</b>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

159	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente
160	Dossier	Infrastrutture e trasporti nei documenti del Bilancio dello Stato per il 2010
161	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente
162	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 6 <sup>a</sup> Commissione Finanze e Tesoro
163	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
164	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1781 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009
165	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1835 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010" Edizione provvisoria
166	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" - Note e osservazioni
167	Dossier	Atto del Governo n. 134 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali"
168	Testo a fronte	Atto del Governo n. 131 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)"
169	Dossier	Atto del Governo n. 142 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici"
170	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). <i>Il testo della Commissione bilancio</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".